COMUNE DI GUGLIONESI

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

NUMERO 18 Reg. Gen. del 20-03-2021

ORIGINALE

ORDINANZA

UFFICIO DEL SINDACO

Numero 18 del 20-03-2021

Oggetto: RIPRESA DELLA VENDITA AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE E NEI MERCATI, LIMITATAMENTE AL SETTORE ALIMENTARE, IGIENE PERSONALE E PER LA CASA, ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI

IL SINDACO

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, avente ad oggetto "*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*";
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con cui è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 125, che ha disposto l'ulteriore proroga, sino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, recante "*Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie*

derivanti da agenti virali trasmissibili" fino al 30 aprile 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n.15 del 20 gennaio 2021;

- Il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 2 Marzo 2021, in particolare l'articolo 57, rubricato "*Disposizioni finali*" che stabilisce che "*3.Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della Salute 27 febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino all'adozione delle nove ordinanze ai sensi dell'articolo 1, commi 16-bis e seguenti del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, e comunque non oltre il 15 marzo 2021, fatta salva una eventuale nuova classificazione.*";
- Il Decreto legge del 13 marzo 2021, n. 30, recante "*Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.";*

Considerato il lieve affievolirsi dell'incidenza dell'emergenza sanitaria nel Comune di Guglionesi;

Visto l'ultimo monitoraggio dell' Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute, diffuso il 19 marzo c.a., attestante che l' RT (indice di contagiosità del Sars-CoV-2) del Molise è sceso sotto l'1;

Richiamate, altresì:

- le proprie precedenti ordinanze;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.7 del 31 gennaio 2021;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.9 del 7 febbraio 2021;
- l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.11 del 20 febbraio 2021;

Ritenuto necessario in tale contesto, adottare ogni misura di contenimento adeguata all'evolversi della situazione epidemiologica, comunque indirizzata e proporzionata ad una graduale e non indiscriminata ripresa delle attività economiche sul territorio, in condizione di massima sicurezza e nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di emergenza sanitaria;

Ritenuto opportuno disporre, con decorrenza dal giorno **23 marzo 2021**, la ripresa della vendita al dettaglio su aree pubbliche e nei mercati, limitatamente al settore **Alimentare, Igiene personale e per la casa, Abbigliamento per Bambini**, fino a nuove e diverse disposizioni;

Ravvisato, ai fini di cui sopra, di:

1. disporre la ripresa, attraverso idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la salute della collettività.
2. garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 m nell'area destinata al mercato, sia da parte degli esercenti la vendita, che degli avventori, nonché la distanza tra i vari posteggi pari ad almeno mt. 3.
3. osservare da parte degli utenti e degli esercenti le misure di sicurezza, come dettate dalle disposizioni in materia di emergenza sanitaria, e, nello specifico, dall'allegato 4 "misure igienico-sanitarie" e dall'allegato 5 "misure per gli esercizi commerciali" del DPCM 26.04.2020. Ossia: divieto di assembramenti, raccomandando agli utenti la permanenza nelle aree interessate per il tempo strettamente necessario all'acquisto dei beni, nonché il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 mt. e l'utilizzo di protezioni delle vie respiratorie; divieto di ogni forma di consumo dei generi alimentari sul posto;

Ritenuta la propria competenza ex art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in cui è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

Visto il D. Lgs. 267/00;

Visto lo Statuto dell'Ente;

O R D I N A

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente trascritte anche se materialmente non riportate, dal giorno **23 marzo 2021**, fino a nuove e diverse disposizioni, la

ripresa della vendita al dettaglio su aree pubbliche e nei mercati, limitatamente al settore **Alimentare, Igiene personale e per la casa, Abbigliamento per Bambini.**

D I S P O N E

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del Comune di Guglionesi e divulgata alla Cittadinanza;
- che la presente ordinanza sia trasmessa:
  - alla Prefettura-U.T.G. di Campobasso;
  - alla locale Stazione dei Carabinieri;
  - alla Presidenza della Regione Molise
  - all'Ufficio di Polizia Locale;

A V V E R T E

- Che è fatto obbligo a chiunque, ivi comprese le forze dell'ordine, di osservare e fare osservare la presente ordinanza;
- che avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al competente TAR Molise entro il termine di 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

IL SINDACO
avv. MARIO BELLOTTI